



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento Politiche Antidroga

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE:

**INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI
RADIOTELEVISIVI CHE TRATTANO IL TEMA DELL'USO DI DROGHE E
DELL'ABUSO DI ALCOL, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
TUTELA DELLE PERSONE MINORI**

Roma, marzo 2010



Premesse

Considerato:

1. che il problema droga e quello dell'abuso di alcol in Italia, come nel resto dei Paesi del mondo, investono migliaia di persone e di famiglie, in particolare giovani, esponendoli a rischi e danni rilevanti per la loro integrità psico-fisica e sociale;
2. che il fenomeno è causa di gravi problematiche di tipo sanitario, come ad esempio malattie infettive e/o psichiatriche, ma anche di tipo sociale, legale e finanziario per la collettività che non possono essere ignorati o sottovalutati nel momento in cui si affronta il problema droga all'interno di trasmissioni televisive e radiofoniche;
3. che dalle Relazioni annuali al Parlamento risulta che il fenomeno droga e l'abuso di alcol nel nostro Paese hanno causato, negli ultimi dieci anni, decine di migliaia di morti e invalidità permanenti o temporanee a centinaia di migliaia di giovani;
4. che il fenomeno droga e l'abuso alcolico sono origine di un rilevante e crescente numero di incidenti stradali e sul lavoro, rappresentano inoltre la prima causa di mortalità prematura oltre ad essere tra le prime cause di disabilità e sofferenza nelle giovani generazioni;
5. che l'uso di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcol possono comportare la compromissione e/o la perdita irreversibile di capacità e funzioni cerebrali (quali quelle preposte alle funzioni cognitive e del giudizio) particolarmente importanti per la vita di relazione, pregiudicando lo sviluppo armonico e il benessere della persona. Il problema non può dunque essere sottovalutato o trattato con superficialità, anche in relazione alle gravi sofferenze che può comportare lo sviluppo di uno stato di dipendenza da sostanze stupefacenti o da alcol;
6. che le dipendenze da droghe e alcol sono patologie, nonché condizioni negative di vita, importanti, impegnative ma trattabili e guaribili, pur a fronte di un percorso che comporta gravi pericoli per sé e per gli altri, forte sofferenza individuale e familiare, altissimi costi sociali e sanitari, e il rischio sempre incombente di perdita delle capacità e delle abilità personali e professionali, incremento delle attività criminali e di prostituzione;



7. che la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone tossicodipendenti e alcol dipendenti comportano una spesa annuale di oltre un miliardo di euro allo Stato italiano a cui vanno aggiunti i costi della Giustizia, delle attività di contrasto delle organizzazioni criminali, del mancato reddito per la perdita di produttività e capacità professionali, e quelli sostenuti dalle famiglie;
8. che la tossicodipendenza, l'uso di droghe e l'abuso di alcol comportano, quindi, una perdita e una sofferenza inaccettabile e sicuramente evitabile per la collettività e la necessità, pertanto, di proteggere un capitale umano inestimabile;
9. che l'uso di droga e l'abuso di alcol da parte delle giovani generazioni possono essere determinati da un'informazione spesso ambigua, non scientificamente corretta, acritica e talvolta ideologizzata, molte volte influente sulla erronea percezione di "normalità sociale" di tali comportamenti, di "tolleranza diffusa" verso questo rituale di assunzione, di non consapevolezza del danno derivante. Una tale informazione rischia di generare nei giovani l'impressione di poter emulare le gesta di persone di successo o considerate, a torto o a ragione, opinion leader, scelti nel mondo dello spettacolo, ma non per questo persone con una qualità di vita individuale e relazionale tale da rappresentare un modello da seguire;
10. che i giovani percepiscono il progresso o l'attuale uso di sostanze stupefacenti o alcoliche da parte di una persona di successo, o come tale rappresentata, come uno dei fattori positivi che hanno portato tale persona ad ottenere e mantenere questa condizione di notorietà;
11. che i giovani, soprattutto quelli più vulnerabili, a rischio di comportamenti d'uso e/o abuso di sostanze e anche di tossicodipendenza, sono maggiormente sensibili a messaggi mediatici veicolati da personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport che, direttamente o indirettamente, implicitamente o esplicitamente, avallano, legittimano o tollerano l'uso di sostanze stupefacenti e/o l'abuso di alcol anche in relazione alle attività artistiche o sportive svolte, e più complessivamente a loro stile di vita proposto come "originale";
12. che si ritiene opportuno ricorrere a messaggi mediatici con i quali, attraverso personaggi famosi del mondo dello sport, venga incentivata la pratica dell'attività sportiva ad ogni livello, quale strumento di dissuasione all'uso di sostanze



stupefacenti e, soprattutto, quale elemento indispensabile per la corretta formazione delle giovani generazioni;

13. che è da ritenersi altamente diseducativo e inaccettabile presentare attraverso i media personaggi noti e di successo, soprattutto nel campo dello spettacolo o dello sport, che abbiano ed esprimano posizioni di tolleranza (se non addirittura di piena condivisione o promozione) nei confronti dell'uso delle sostanze psicotrope o che, in vario modo, possano attribuire pubblicamente valenze positive sulle performance individuali o addirittura del tutto soggettivi e presunti effetti terapeutici connessi alla cura di condizioni patologiche come ad esempio stati di depressione e ansia o di altre patologie. A tal proposito si sottolinea che proprio il tentativo di automedicazione delle condizioni di sofferenza psicologica determina frequentemente negli assuntori il contatto con droghe e alcol e la dipendenza da essi;
14. che si ritiene altamente diseducativo e sconveniente l' "outing mediatico" di personaggi noti e di successo, relativamente al loro problema di tossicodipendenza o di abuso alcolico, in quanto potenzialmente percepibile come incentivante l'uso di sostanze da parte delle persone vulnerabili;
15. che devono essere fortemente considerati e valorizzati lo sforzo e l'impegno quotidianamente profuso dai sistemi socio-sanitari, pubblici e privati, nell'attivare campagne di prevenzione volte alla riduzione dell'impatto delle droghe e dell'alcol, anche mediante il tentativo di accrescere la percezione del rischio e far maturare, nelle giovani generazioni, la consapevolezza della necessità di non avvicinarsi o abbandonare l'uso di sostanze;
16. che il consumo di droghe e l'abuso di alcol nel nostro Paese rappresentano un problema con caratteristiche quasi endemiche, diffuso trasversalmente in ogni territorio e perciò particolarmente dannoso e pericoloso, non solo per i singoli individui ma per la società nel suo complesso. È necessario, pertanto, uscire dalla logica di trattare la situazione sempre e soltanto come un'emergenza attraverso interventi spot e adottare, invece, una strategia in cui le attività siano programmate, strutturate, permanenti e continuative;



17. che può bastare anche una dichiarazione, breve e inadeguata, di un personaggio famoso sul tema dell'uso di sostanze, veicolata attraverso i media, per invalidare anni di lavoro in attività di informazione preventiva e di investimento governativo nelle campagne di sensibilizzazione, prevenzione e promozione della salute;
18. che si ritiene indispensabile, al fine di garantire un'informazione corretta e bilanciata, la presenza di persone e professionisti, realmente esperti ed accreditati sul tema droghe e alcol, all'interno di trasmissioni che espongono i giovani ascoltatori (soprattutto se minori) al pericolo che si crei in essi una percezione errata del fenomeno;
19. che la presenza di contenuti televisivi fuorvianti per i minori in qualità di telespettatori, relativi al consumo di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche, è sempre più pervasiva e presente in molte trasmissioni, della TV e della radio, sia pubblica che privata, attraverso la sottovalutazione, la collusione o una superficiale ironia su certi consumi (cannabis, alcol, ecc.);
20. che tale fenomeno non è più accettabile ed è necessario quindi migliorare ed elevare la qualità di queste trasmissioni, al fine di evitare la diffusione di messaggi che inducono, soprattutto nelle giovani generazioni, pericolose convinzioni e/o motivanti indirettamente l'uso di sostanze;
21. che nella sfera del diritto è imperativo ricordare che per la Legge n. 49/2006 non è perseguito penalmente l'uso personale di droga, pur essendo considerato un disvalore, poiché in grado di produrre danni all'integrità psico-fisica e sociale dell'individuo e mette a rischio la sicurezza della collettività, e pertanto passibile di sanzioni amministrative;
22. che la medesima normativa persegue penalmente, oltre a tutte le condotte di spaccio, anche l'agevolazione e l'istigazione all'uso di stupefacenti, con ciò conferendo rilevanza penale alla diffusione di concetti incentivanti tale uso;
23. che la Legge n. 125/2001 all'art. 2 sancisce il diritto ad un'informazione valida e oggettiva, favorendo l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
24. che i media hanno il dovere di assicurare un'informazione etica, garante di livelli adeguati di tutela della salute fisica, psichica e sociale dei cittadini evitando e



contrastando l'uso di messaggi culturali e/o pubblicitari che direttamente o indirettamente incoraggino, stimolino, legittimino o inducano il consumo di sostanze psicoattive in grado di dare dipendenza o condizioni problematiche sociali e di salute.

Si ricorda inoltre, con particolare riferimento alle persone minori:

1. che la tutela dei minori e, in particolare, il diritto a una corretta informazione sono riconosciuti dall'ordinamento giuridico nazionale e internazionale;
2. che il minore è un cittadino soggetto di diritti e deve essere protetto da contenuti illeciti o dannosi che possano nuocere alla sua integrità fisica, morale e al suo armonico sviluppo della personalità;
3. che è necessario bilanciare i diversi diritti fondamentali: quello della tutela dei minori, quello del diritto all'informazione e la libertà d'espressione, fermo restando che il diritto prioritario è comunque quello relativo alla tutela dei minori;
4. che, come stabilito dalla "Carta di Treviso per una cultura dell'infanzia", *lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico.*

Viste e considerate le norme nazionali e internazionali di riferimento

1. Il Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, art. 414 "istigazione a delinquere" codice penale;
2. La Costituzione della Repubblica Italiana, approvata il 22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre 1947, entrata in vigore il 1 gennaio 1948 e s.m.i., art. 2, art. 3, art. 21, comma 6, art. 31, comma 2, art. 32;
3. La Carta "Informazione e Pubblicità", firmata il 14 aprile 1988 da Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), Ordine dei Giornalisti, AssAP (Associazione Italiana Agenzie Pubblicità a servizio completo), AISSCOM (Associazione Italiana Studi di Comunicazione), ASSOREL (Associazione Agenzie di Relazioni Pubbliche a servizio completo), FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), OTEP (Associazione Italiana delle Organizzazioni Professionali di Tecnica Pubblicitaria), TP (Associazione Italiana Tecnici Pubblicitari);
4. La Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, pubblicata in *Gazzetta ufficiale n. L 298 del 17/10/1989/23*;
5. La legge 6 agosto 1990 n. 223 (c.d. Legge Mammi) sulla Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, art. 15, comma 10;



6. La "Carta di Treviso per una cultura dell'infanzia", ratificata il 5 ottobre 1990 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (CNOG) e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), e aggiornata con delibera del CNOG del 30 marzo 2006;
7. DPR 309/90 "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" (artt. 82, 84 e 85), modificato e integrato dalla Legge 21 febbraio 2006 n. 49 e s.m.i.;
8. La Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, entrata in vigore nel 1990;
9. Legge 27 maggio 1991 n. 176 di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, art. 13, art. 17 e 29;
10. Carta dei doveri del giornalista, (sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana l'8 luglio 1993);
11. Il Vademecum della Carta di Treviso, documento sottoscritto da CNOG-FNSI il 25 novembre 1995;
12. La Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, cap. I, art. 1, comma 2, e art. 2, lett. d);
13. Il Libro Verde sulla Tutela dei Minori e della Dignità Umana nei servizi Audiovisivi e d'Informazione, presentato dalla Commissione delle Comunità Europee il 16 ottobre 1996, COM(96) 483, cap. 2 "Le regole e gli strumenti di controllo applicabili ai contenuti in materia di tutela dei minori e della dignità umana";
14. La Legge 31 luglio 1997 n. 249 per l'Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, art. 6 lettera b), comma 6;
15. La Legge 23 dicembre 1997 n. 451 di Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia";
16. Il Codice Deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, del 29 luglio 1998, art. 7;
17. La legge 30 luglio 1998 n. 281– Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, art. 1, comma 2, lettera C);
18. La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore 1 novembre 1998, art. 10;
19. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 2000/C 364/01, art. 24;
20. La Legge quadro 30 Marzo 2001 n. 125 in materia di alcol e di problemi alcol correlati, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001;
21. Il Codice di Autoregolamentazione TV e Minori, approvato con decreto del Ministero delle Comunicazioni il 29 novembre 2002 e s.m.i., "Principi generali" e "Parte Prima" par. 1-2-3-4;
22. Le "Osservazioni sul sistema delle sanzioni in materia di tutela dei minori nella comunicazione televisiva", approvato dal Consiglio Nazionale degli Utenti presso l'AGCOM il 27 aprile 2004;
23. Il D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 - Testo Unico della Radiotelevisione, art. 4, comma 1, lettera B);
24. Lo schema di decreto legislativo in "Attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive", che all'art. 9, comma 1 delle Disposizioni a tutela dei minori, vieta "le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ...";



25. Le linee di indirizzo per le attività di prevenzione e l'identificazione precoce dell'uso di sostanze "Cocaina e Minori", realizzate dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, giugno 2009;
26. Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (50° edizione in vigore dal 18 gennaio 2010), artt. 11 e 46.

Tutto ciò premesso, considerato anche il parere e le indicazioni dei componenti della Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze, prevista dall'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", oggi modificato con la Legge n. 49/2006;

Si richiede

1. che si intensifichino i programmi sulle problematiche connesse all'uso di sostanze stupefacenti e all'abuso alcolico, dando particolare rilevanza agli aspetti preventivi ed educativi con una forte valenza informativa e di servizio. A tal fine, si ritiene indicato e importante prevedere una maggiore realizzazione e trasmissione di programmi diversificati, che affrontino l'argomento da vari punti di vista (scientifico, educativo, relazionale, culturale, storico, ecc) e che si rivolgano a differenti target, non soltanto ai giovani ma anche ai genitori, agli insegnanti per supportarli e orientarli negli idonei comportamenti e atteggiamenti educativi da tenere;
2. che l'uso anche occasionale di droga, la tossicodipendenza e l'abuso di alcolici vengano comunicati e considerati come problemi rilevanti per l'individuo e la società, da non sottovalutare mai, date le loro implicazioni di sanità pubblica, e vengano trattati al pari delle altre problematiche sanitarie, rispetto alle quali va aggiunta l'aggravante sociale;
3. che gli autori di spot, notiziari o altre trasmissioni televisive e radiofoniche, che trattano il tema dell'uso delle droghe e dell'abuso di bevande alcoliche, debbano sempre tener conto delle possibili conseguenze che le informazioni e le dichiarazioni trasmesse possono avere, soprattutto sulle persone minori, in termini di promozione e/o legittimazione (anche indiretta) dell'uso di droghe. Si chiede,



pertanto, che vengano sempre valutati, preventivamente e attentamente, la portata e i rischi di condizionamento o di promozione di atteggiamenti e comportamenti emulativi da parte soprattutto dei telespettatori minori;

4. che si promuovano azioni affinché i personaggi noti, ospiti nelle trasmissioni televisive o radiofoniche e convinti che le droghe e l'alcol costituiscono un pericolo per i giovani, esplicitino e testimonino questa posizione più spesso di quanto accaduto finora, utilizzando la propria immagine, credibilità e popolarità per lanciare messaggi in tal senso significativi ai ragazzi;
5. che vi sia l'obbligo per le trasmissioni, specialmente quelle con alta audience giovanile, di diffondere ad intervalli regolari messaggi, sotto forma di micro – spot o battute nel testo dei dialoghi, contro l'uso di droga e/o l'abuso di alcol;
6. che si promuova e si incrementi una comunicazione mediatica più centrata ed enfaticamente i danni e i rischi derivanti dall'uso, anche occasionale, di cannabis, troppo spesso sottovalutati a causa del “falso mito” della sua presunta innocuità, e sul ruolo della stessa, come anche dell'alcol, di sostanza “ponte” verso l'uso di altre droghe, in quanto “attivatore e sensibilizzatore neuronale” e come elemento che introduce nell'ambiente e nel mondo della droga;
7. che si incrementino le campagne di comunicazione centrate sull'importanza della diffusione della pratica dello sport, anche come prevenzione dell'uso di droghe, soprattutto nell'ambito scolastico-educativo;
8. che non si tratti il problema droga o alcol come una mera questione intellettuale e/o culturale, ma si riconosca sempre il grave pericolo sociale e sanitario dell'uso di droghe e della tossicodipendenza in particolare, poiché si tratta di una malattia, nonché una condizione negativa di vita, in grado di generare gravi conseguenze individuali e sociali;
9. che nel caso sussistano le condizioni di rischio informativo di cui sopra, chi ne ha la competenza intervenga affinché queste trasmissioni modifichino, affidandosi anche ai consigli di professionisti esperti del settore delle dipendenze (vedi il seguente punto 10), i loro contenuti eliminando tale rischio o, qualora ciò non fosse possibile, non vengano trasmesse o ne venga sospesa l'autorizzazione;



10. che nei messaggi mediatici venga sempre presentato l'alto potenziale di nocività per l'individuo e la società derivante dall'uso di sostanze stupefacenti e/o dall'abuso di bevande alcoliche e la loro combinazione. Deve essere sottolineato, inoltre, che tali sostanze sono in grado di creare condizioni fortemente negative per l'integrità psico-fisica dell'individuo, perchè ne modificano l'attività cerebrale, il suo normale sviluppo, la capacità di giudizio e i conseguenti comportamenti;
11. che nella comunicazione televisiva e radiofonica, relativa alle droghe, all'alcol o ai problemi correlati, deve sempre essere rispettata e presente un'impostazione scientifica, *evidence based*, in grado di descrivere oggettivamente il fenomeno;
12. che nelle trasmissioni televisive e radiofoniche, dedicate all'approfondimento e al dibattito del tema dell'uso di droga e/o dell'abuso alcolico vengano coinvolti sempre, a garanzia della serietà e della correttezza dell'impostazione, professionisti esperti accreditati in ambito scientifico ed educativo, nel campo della prevenzione, del trattamento e della riabilitazione, rappresentanti delle Associazioni dei famigliari colpiti dal problema droga e/o alcol, nonché rappresentanti delle strutture e Amministrazioni pubbliche competenti e direttamente responsabili degli interventi istituzionali sulle tossicodipendenze. È inoltre importante sottolineare che i migliori testimonial positivi per i giovani sono proprio le persone che hanno vissuto direttamente il problema e ne sono usciti, dopo faticosi percorsi di recupero;
13. che i messaggi trasmessi debbano essere rivolti anche al mondo adulto, genitori ed educatori, per stimolarne atteggiamenti e comportamenti responsabili e di sostegno alla crescita e al processo di costruzione di abilità e/o autonomizzazione dei ragazzi;
14. che nei programmi e negli spot televisivi e radiofonici, il minore non appaia mai impegnato in attività che possano, in qualunque modo, lederne la dignità o turbarne l'equilibrio psico-fisico. Ad esempio, evitare di mostrare minori che consumano alcol, sostanze stupefacenti o tabacco; evitare di presentare in modo negativo o svalutativo l'astensione o la sobrietà dall'alcol, dal tabacco o da droghe o, al contrario, in modo positivo l'assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze stupefacenti, connotandola come trasgressione "etolica" alle norme e regole sociali;



15. che nella realizzazione delle trasmissioni sui problemi correlati alla droga e all'alcol, si dia spazio contemporaneamente, e in maniera bilanciata, anche a tutte le varie attività propositive e positive che possono essere fatte e vengono realizzate a favore dei giovani nei diversi ambiti, in modo da mostrare alternative concrete a stili di vita insani e non solo l'uso di sostanze;
16. che nelle trasmissioni sul fenomeno droga e alcol si sottolinei, chiaramente ed esplicitamente, l'estraneità della maggioranza dei giovani italiani (come risulta dagli studi epidemiologici al di fuori di ogni percezione soggettiva) all'uso di tali sostanze e che dunque il comportamento prevalente, costituente la "norma", è quello di non utilizzo delle droghe né l'abuso di alcol. È, inoltre, necessario sottolineare contemporaneamente l'esistenza e l'organizzazione del sistema dei servizi di cura esistente sul territorio nazionale;
17. che nelle trasmissioni e negli spot televisivi e radiofonici sia ricordato ai consumatori che l'acquisto e l'uso di droga, da parte di ciascun consumatore, comporta il finanziamento della criminalità organizzata, del traffico internazionale e del terrorismo sostenendo così direttamente attività illegali (pur anche con il piccolo contributo finanziario del fine settimana destinato al proprio "divertimento") secondo i principi di funzionamento del mercato basati sulla domanda e l'offerta;
18. che vengano promossi incontri tra gli esperti del mondo della comunicazione radiotelevisiva (autori, conduttori, direttori di programmi e/o telegiornali, giornalisti specializzati, ecc) ed esperti del mondo della dipendenza da sostanze, al fine individuare con maggiore precisione la strategia comunicativa più adatta ad un pubblico giovane e promuovere un cambiamento culturale nei confronti della tolleranza verso l'uso di droghe o l'abuso alcolico;
19. che i mezzi di comunicazione possano ricercare i riferimenti tecnico-scientifici in materia di droga presso l'organo istituzionale di coordinamento nazionale in materia di lotta alla droga (Dipartimento Politiche Antidroga – DPA), che è disponibile a fornire informazioni e indicazioni sui dati epidemiologici ufficiali e sulle attività nazionali ed europee in corso, nonché una supervisione nell'ambito specifico anche tramite il proprio Comitato Scientifico, i componenti della Consulta degli esperti e



operatori sociali sulle tossicodipendenze e del Network Nazionale per la Ricerca scientifica sulle Dipendenze (N.N.R.D.);

20. che in caso di trasgressione alle presenti indicazioni siano previste opportune ed idonee misure deterrenti e disincentivanti, anche per la prevenzione di un'eventuale futura reiterazione del comportamento.